ALLEGATO C

Flessibilità di cui all'articolo 3

Le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalità seguenti:

— riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza del 9% dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva;

— anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo.

Protocollo N. 10

concernente la ristrutturazione della siderurgia spagnola

1. I piani di ristrutturazione delle imprese siderurgiche spagnole dovranno avere per effetto di limitare la capacità di produzione della siderurgia spagnola di prodotti CECA laminati a caldo a 18 000 000 di tonnellate alla fine del periodo di cui all'articolo 52 e dovranno essere compatibili con gli ultimi obiettivi generali «acciaio» adottati prima della data dell'adesione.

2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo spagnolo valuteranno congiuntamente il grado di attuazione dei piani approvati dal governo spagnolo e trasmessi ufficialmente alla Commissione il 24 luglio ed il 1° agosto 1984, nonché la vitalità delle imprese siderurgiche interessate da detti piani.

3. Nel caso in cui la vitalità di queste imprese non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporrà alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detti piani in modo da raggiungere la vitalità delle imprese in questione al termine dei piani.

4. La Commissione e il governo spagnolo valuteranno del pari, dal momento dell'adesione, la vitalità delle imprese per le quali i piani di cui al punto 2. non prevedono il versamento di alcun aiuto dopo la data dell'adesione. Nel caso in cui la loro vitalità non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporrà, dalla fine del primo anno successivo all'adesione, misure di ristrutturazione in modo da raggiungere la vitalità delle imprese in questione al più tardi alla fine del periodo di tre anni sopra menzionato.

5. Gli eventuali aiuti alla siderurgia spagnola nel quadro dei complementi di piano previsti al punto 3. o delle misure previste al punto 4. saranno notificati preventivamente, e al più tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo spagnolo alla Commissione. Il governo spagnolo attuerà i progetti soltanto con l'autorizzazione della Commissione.

La Commissione valuterà i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo.

6. Durante il periodo di cui all'articolo 52 dell'atto di adesione le forniture spagnole di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti:

a) il livello delle forniture spagnole nel resto della Comunità durante il primo anno successivo all'adesione sarà quello che la Commissione fisserà, previo accordo del governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. Se alla data dell'adesione non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto, il livello delle forniture sarà determinato al più tardi due mesi dopo l'adesione dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio.

   Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potrà essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno.

   Qualsiasi aumento del livello sarà operato in funzione:

   — dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalità, e

— delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunità dopo l'adesione, in maniera che la Spagna benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi.

b) Il governo spagnolo si impegna ad attuare sotto la propria responsabilità e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a).

Questo meccanismo dovrà essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovrà compromettere la possibilità di fornire i quantitativi convenuti.

La Commissione informerà regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prenderà le misure appropriate.

ALLEGATO

Procedure e criteri di valutazione degli aiuti

1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato spagnolo o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6 L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite nel presente allegato.

La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonché elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato spagnolo a favore delle imprese siderurgiche da essi controllate direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato.

2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica spagnola possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— l'impresa o il gruppo di imprese beneficiarie abbiano avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacità e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, al più tardi alla fine del regime transitorio;

— tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell'impresa o del gruppo di imprese beneficiarie e non preveda aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione;

— l'ammontare e l'intensità degli aiuti concessi alle imprese siderurgiche siano progressivamente ridotti;

— gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

— gli aiuti vengano autorizzati entro quindici mesi dall' adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data.

3. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora ciò sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione;

— l'ammontare e l'intensità dell'aiuto siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui è previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine;

— il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali «acciaio», tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2.

4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune.

I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti:

— assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato;

— indennità dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime;

— spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi.

In via eccezionale e in deroga al punto 5 del protocollo n. 10 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro dodici mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi quindici mesi successivi alla data dell'adesione.

5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino;

— vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno;

— la loro intensità e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unità o le unità di produzione e la regione o le regioni interessate, nonché degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti.

6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi:

— una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttività;

— un miglioramento della qualità del prodotto;

— un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio;

— un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non può superare il 50 % dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione.

7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo spagnolo prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto.

Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non è compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo spagnolo della sua decisione. Qualora il governo spagnolo non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato.

8. Il governo spagnolo presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato membro spagnolo o da autorità locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre.

La prima di tali relazioni riguarderà gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.